



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI COSSATO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), COMPONENTE
DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cossato dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominato TASI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Cossato.

ART. 2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.
3. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e pertinenze di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92 e all'art. 13 co. 2 del DL 201/2011, valide ai fini IMU.
4. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Valgono le disposizioni di cui ai co. 672 e 674 dell'art. 1 della L 147/2013 per i casi di locazione finanziaria, di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati.

ART. 4 **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Non si applica la riduzione al 50% della base imponibile in caso di fabbricati storici e inagibili/inabitabili.

ART. 5 **ALIQUEUTE DEL TRIBUTO**

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Le aliquote possono anche essere ridotte fino all'azzeramento.

2. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

3. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

4. Per ogni altra disposizione in merito si rimanda ai co. da 676 a 678 dell'art. 1 della L 147/2013.

ART. 6 **DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di prevedere apposite detrazioni a favore dell'abitazione principale, alle unità immobiliari ad esse equiparate ed alle relative pertinenze.

2. Sono esenti dal tributo le fattispecie indicate al co. 3 dell'art. 1 del DL 6/3/2014 n. 16 convertito nella L 2/5/2014 n. 68.

ART. 7 **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Con la deliberazione di cui al precedente art.5, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili e fornisce indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 8 VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1 co. 688 della L. 27/12/2013 n. 147. In particolare al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti, a decorrere dall'anno 2015, gli uffici comunali preposti renderanno disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su specifica richiesta del contribuente, così come previsto dal comma sopra richiamato. Tale richiesta dovrà pervenire in forma scritta, anche a mezzo di posta elettronica, almeno 20 giorni prima delle scadenze di pagamento (farà fede la data di protocollazione). Il comune invierà i modelli di pagamento compilati per mezzo di posta elettronica; diversamente tali modelli saranno disponibili per il ritiro presso gli uffici comunali negli orari di apertura.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale complessivamente dovuto risulti inferiore a euro 12,00 (art. 25 L 289/2002). Analogamente al di sotto di tale importo non sono effettuati rimborsi né compensazioni.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 co. 166 L 296/2006). L'arrotondamento, in caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Sulle somme dovute per tributo non versato alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 9 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. (art. 1 co. 684 L 147/2013)
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. (art. 1 co. 687 L 147/2013). In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti a TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 10 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati di norma entro il termine di 30 giorni;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o altre banche dati ritenute idonee.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 11

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1 co. 164 L 296/2006).

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 annui.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito relative al tributo con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. La compensazione, negli stessi termini di cui sopra, può essere disposta anche d'ufficio previo avviso al contribuente.

ART. 12 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 13 ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Al tributo per i servizi indivisibili si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento delle entrate comunali.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.